



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 486 del 30/12/2024

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AL 30 SETTEMBRE 2027 AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118, COSÌ COME MODIFICATA DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N. 166 - INDIRIZZI

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 22:1414, in Pietrasanta nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si è svolta ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 23/05/2022.

Presiede l'adunanza il sig. Sindaco Alberto Stefano Giovannetti.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO In loco	X	
<u>2</u>	Assessore	BRESCIANI FRANCESCA In loco	X	
<u>3</u>	Assessore	COSCI ANDREA In loco	X	
<u>4</u>	Assessore	MARCUCCI MATTEO In loco	X	
<u>5</u>	Assessore	GLIORI TATIANA Videoconferenza	X	
<u>6</u>	Assessore	SORBO ERMANNO In loco	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Petri, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Inoltre, con autonoma e separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott. Marco Petri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il R.D. 30 marzo 1942 n. 327- Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Attuazione, approvato con R.D. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 che stabilisce che le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio di stabilimenti balneari, esercizi di somministrazione, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali e servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, (c.d. pacchetto leggi Bassanini)", articoli 104 e 105, di conferimento della funzione amministrativa inerente il rilascio e la gestione delle concessioni demaniale marittime con finalità turistico-ricreativa dallo Stato alle Regioni e la successiva legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n. 88, di conferimento delle stesse funzioni amministrative dalla Regione ai Comuni;

DATO ATTO che le aree demaniali marittime concesse rimangono di proprietà dello Stato e che i Comuni detengono, in ossequio all'art. 118 Cost., unicamente l'esercizio delle funzioni amministrative relativamente alla gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (c.d. Direttiva Servizi o Direttiva *Bolkestein*), che, al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri garantendone una crescita sostenibile tale da rafforzare l'integrazione tra i cittadini della Comunità, dispone il seguente principio cardine: "*qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento*";

DATO ATTO che la stessa direttiva 2006/123/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ma soltanto in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908

e alla lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010 della Commissione europea, lo Stato italiano è intervenuto sulla materia delle concessioni demaniali marittime abrogando il diritto di insistenza del concessionario uscente di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione;

VISTA in particolare la legge 5 agosto, n. 118 (**legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**), così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “decreto infrazioni”) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166, al cui articolo 3 comma 1, si dispone che:

“Al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all’articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi, le concessioni di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

VISTO l’art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che *“disciplina l’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”*;

DATO ATTO che la legge sulla concorrenza, attualmente la citata L. n. 118/2022, si colloca nell’ottica euro-comunitaria di liberalizzazione ed è volta alla tutela della libera concorrenza, quale pilastro fondante dell’U.E.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 486 del 28.12.2023, con la quale, recependo i disposti dell’art. 3 della L. 118/2022 versione precedente al D.L. n. 198/2022, convertito nella legge n. 14/2023, (c.d. “decreto milleproroghe”), ed *“in assenza di criteri uniformi a livello nazionale per l’espletamento delle gare ed in particolare per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante”*, previsto dall’art. 4 stessa L. 118/2022, oltre che a ulteriori ragioni oggettive e soggettive ivi elencate, differiva *“ai sensi e per*

gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione originaria, al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle concessioni demaniali marittime in attesa che venga approvata una disciplina normativa nazionale che fissi criteri e direttive uniformi che i comuni dovranno seguire nelle conseguenti procedure selettive ad evidenza pubblica”;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 2319 del 29.12.2023 e n. 308 del 22.02.2024, con le quali si estendeva “*l'efficacia fino al 31.12.2024 delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che, disciplinate dal legislatore ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L. n. 118/2022 versione originaria, scadranno il 31.12.2023*”;

RILEVATO che attualmente persistono alcune criticità di cui alla delibera di Giunta comunale n. 486/2023 e nello specifico: perfezionamento dei criteri da utilizzare per il calcolo dell'indennizzo, pendenza di molteplici contenziosi e P.U.A. non ancora adottato;

DATO ATTO CHE:

- le concessioni di beni demaniali marittimi vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 sono state originariamente prorogate in forza dell'art. 1 del medesimo decreto legge sino al 31 dicembre 2012, con successivo differimento al 31 dicembre 2015 ad opera della legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, nonché ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020 a norma dell'art. 34 *duodecies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221;
- con successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interveniva nuovamente in materia, disponendo con l'art. 1, commi 682 e 683, che le concessioni disciplinate dal comma del citato art. 1 del D.L. n. 400/1993, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, avessero una durata di ulteriori anni quindici e quindi mantenessero la loro validità sino al 31 dicembre 2033;
- in relazione al sopra citato quadro normativo sono intervenute le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021, pubblicate il 9 novembre 2021, con le quali l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si è pronunciata sulle norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro avessero ancora disposto) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ritenendole contrastanti con il diritto eurounitario e segnatamente con l'art. 49 TFUE - nel presupposto del carattere transfrontaliero dei beni dati in concessione - e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, disponendo la non applicazione della proroghe automatiche e stabilendo che le concessioni demaniali già in essere continuassero ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, con obbligo per giudici e dirigente degli enti locali di disapplicazione di tutte le norme in contrasto;

- il principio di diritto enunciato attraverso le menzionate sentenze gemelle del Consiglio di Stato è stato poi recepito con la legge 5 agosto 2022, n. 118, quale “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, la quale, nel precisare che le concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo e diporto nautico avessero scadenza al 31 dicembre 2023, abrogava sia i commi 675-683 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 che l'art. 100, comma 1, del D.L. 14/08/2020, n. 100, e contestualmente introduceva i principi generali per l'espletamento delle procedure pubbliche di riassegnazione delle concessioni demaniali marittime delegando al contempo il Governo ad adottare, nel rispetto degli enunciati principi generali, i criteri specifici e di dettaglio che consentissero di avviare le procedure ad evidenza pubblica, ivi compresi quelli di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente da versare da parte del concessionario entrante;
- Con apposita previsione, la richiamata legge 118/2022 disponeva altresì (nella originaria versione dell'art. 3, comma 3, precedente al decreto-legge 28 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, c.d. “decreto milleproroghe”) che :”*In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione*”;
- con parere motivato del 16 novembre 2023 indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 258, TFUE, la Commissione Europea affermava che:
 - il differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 -disposto dal D.L. n. 198/2022, come convertito dalla L. n. 14/2023 costituisce l'ennesima proroga generale ed automatica e, pertanto, è in contrasto con il diritto dell'Unione, con la Direttiva servizi e con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
 - i risultati dei lavori del “Tavolo tecnico”, relativamente alla mappatura dei beni demaniali, comunicati dal governo alla Commissione Europea con un documento del 24 ottobre 2023, “*non siano idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto di “concessioni balneari”*”;
- il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “decreto infrazioni”) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, modificava la legge 5 agosto, n. 118 al cui vigente articolo 3 comma 1, si dispone, come precedentemente detto, che: “*al fine di consentire l'ordinata programmazione*

delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi, le concessioni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

- l'art. 4 comma 2 della vigente L. 118/2022 dispone che “*l'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4*” stesso art. 4;
- l'art. 4 comma 9 della vigente L. 118/2022 dispone inoltre che:

“In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro il 31 marzo 2025”;

- le linee guida regionali relative alla quantificazione dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente approvate con delibera n. 1042 del 16.09.2024 sono oggetto di impugnativa del Governo di fronte alla Corte costituzionale;

VISTI e qui richiamati i principi comunitari su cui deve fondarsi l'attività amministrativa anche ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, la scadenza delle concessioni così come disposta dagli atti e provvedimenti di questo ente è ormai imminente e, in assenza del differimento dei termini, sussisterebbe il conseguenziale obbligo dell'Amministrazione concedente di avviare le procedure necessarie alla riconsegna dei beni demaniali marittimi;

CONSIDERATO che:

- all'art. 4 comma 4 della L. 118/2022, oggi vigente, si individua per la prima volta il contenuto concreto che dovranno avere i futuri bandi di gara, tranne per i criteri da adottare entro il 31 marzo 2025 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente;
- concretamente, i bandi gara dovranno essere predeterminati dalla P.A. non solo recependo i principi e criteri dettati oggi dalla L. 118/2022 ma anche nel rispetto dei principi della concorrenza e trasparenza, definendo criteri e modalità univoche, anche al fine di richiamare più domande e dunque di attrarre quanto più possibile il mercato;
- l'Amministrazione dovrà tener conto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui termine è fissato dalla L. 118/2022 al 31 marzo 2025;

RITENUTO per quanto in narrativa esposto e motivato, di dover procedere a recepire la legge 118/2022 così come modificata dal D.L. 131/2024 convertito nella L. 166/2024 e dunque di:

- determinare, ai sensi art. 3 comma 1 stessa legge L. 118/2022, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, che le vigenti concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1 D.L. 400/1993, continuino ad avere efficacia fino **al 30 settembre 2027**;
- avviare le procedure di affidamento disposte dall'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 131/2024;

RITENUTO necessario deliberare che negli atti e/o provvedimenti che i competenti uffici comunali riterranno di adottare in osservanza ed in ossequio a quanto indicato con il presente atto:

- sia espressamente fatta salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative o pronunce giurisdizionale sovranazionali o nazionali di segno contrario;
- sia espressamente indicato che l'adozione di tali atti e/o provvedimenti non attribuisce ai soggetti concessionari diritto di avanzare pretese e/o richieste risarcitorie e/o indennitarie nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire normative sovranazionali e/o nazionali che determinino l'inefficacia degli atti e provvedimenti comunali adottati ovvero la necessità di riformarli/revocarli/annullarli.

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Pietrasanta gestisce anche alcune concessioni demaniali marittime, alcune delle quali intestate al proprio ufficio interno Patrimonio, sulle quale non vengono esercitate attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale, e dunque non ostano con il principio euro comunitario di libera concorrenza del mercato, essendo quindi escluse dalla Direttiva Bolkestein, quali quelle venti gli oggetti seguenti:

- tubature pubbliche acqua;
- cavi elettrici corrente elettrica;
- alaggio a mare imbarcazioni (c.d. scivolo barche);
- colonia marina;
- porzione di immobile denominato ex Incanto e parte di Piazza America;
- giardini pubblici di Piazza D'Annunzio località Fiumetto;
- Piazza Europa;
- Pontile;

RITENUTO pertanto di dare atto che le suddette concessioni non saranno ricomprese nei pubblici bandi di riassegnazione per quanto esposto al precedente punto;

RILEVATO che l'articolo 4 comma 1 bis della L. 118/2022 dispone che: *“Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo **non** si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea”;*

CONSIDERATO che:

- sul territorio del Comune di Pietrasanta insiste la concessione demaniale marittima n. 002 del Registro Concessioni Capitaneria di Porto 2008, intestata al Club Velico Marina di Pietrasanta con *“scopo di utilizzarla per alaggio e varo nonché per lo stazionamento a terra di unità nautiche con il mantenimento di un manufatto ad uso rimessaggio e w.c.”*;

- il Club Velico Marina di Pietrasanta ha natura di Associazione sportiva dilettantistica ed è iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e dunque rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 bis della L. 118/2022;

RITENUTO pertanto di dare atto che la suddetta concessione non sarà ricompresa nei pubblici bandi di riassegnazione secondo quanto disposto dalla L. 118/2022;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49 D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto e ribadito nel suo contenuto;
- 2) di dare atto che attualmente persistono alcune criticità di cui alla delibera di Giunta comunale n. 486/2024 e nello specifico: perfezionamento dei criteri da utilizzare per il calcolo dell'indennizzo, pendenza di molteplici contenziosi e P.U.A. non ancora adottato;
- 3) di procedere a recepire i disposti della legge 118/2022 così come modificata dal D.L. 131/2024 convertito nella L. 166/2024 e dunque di:
 - determinare, ai sensi art. 3 comma 1 stessa legge L. 118/2022, che, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, le vigenti concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1 D.L. 400/1993, continuino ad avere efficacia fino al **30 settembre 2027**;
 - dar indirizzo e mandato ai competenti uffici comunali di avviare le procedure ad evidenza pubblica di affidamento, in recepimento dei criteri disposti dall'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 131/2024;
- 4) di dare atto che negli atti e/o provvedimenti che i competenti uffici comunali sono chiamati ad adottare, in osservanza ed in ossequio a quanto indicato con il presente atto:

-sia espressamente fatta salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative o pronunce giurisdizionale sovranazionali o nazionali di segno contrario;

-sia espressamente indicato che l'adozione di tali atti e/o provvedimenti non attribuisce ai soggetti concessionari diritto di avanzare pretese e/o richieste risarcitorie e/o indennitarie nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire normative sovranazionali e/o nazionali che determinino l'inefficacia degli atti e provvedimenti comunali adottati ovvero la necessità di riformarli/revocarli/annullarli.

5) che quanto deliberato con il presente atto resta valido ed efficace fino all'eventuale emanazione di successive disposizioni normative nazionali e/o sovranazionali di segno contrario o che, comunque, le rendano inefficaci, superate o illegittime;

6) di dare atto che le seguenti concessioni, già intestate ad un ufficio interno dell'ente, ufficio Patrimonio, non verranno ricomprese nei pubblici bandi di riassegnazione:

- cavi elettrici corrente elettrica;
- alaggio a mare imbarcazioni (c.d. scivolo barche);
- colonia marina;
- porzione di immobile denominato ex Incanto e parte di Piazza America;
- giardini pubblici di Piazza D'Annunzio località Fiumetto;
- Piazza Europa;
- Pontile;

7) di dare atto che la concessione n. 2/2008 CP, intestata al Club Velico Marina di Pietrasanta con *“scopo di utilizzarla per alaggio e varo nonché per lo stazionamento a terra di unità nautiche con il mantenimento di un manufatto ad uso rimessaggio e w.c.”*, non verrà ricompresa nei pubblici bandi di riassegnazione.

Delibera inoltre

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti si cui all'art. 134, comma 4, T.U.E.L., il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di impartire le direttive con urgenza e darne esecuzione con sollecitudine, in ragione dell'imminenza del termine del 31 dicembre 2024.